

CORTE FEDERALE CU N.1 DEL 22 febbraio 2010

La Corte Federale

Composta dai signori

Avv. Renato Tobia Presidente

Avv. Franco Fabriani Vice Presidente

Avv. Giuseppe Bruno Relatore

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso proposto dalla società Sirio Pallavolo Perugia s.r.l. e dal sig. Orabona Alfonso, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Ruggero Stincardini e Andrea Galli del Foro di Perugia

avverso

la decisione resa dalla Commissione di Appello Federale con Comunicato Ufficiale n. 11 affisso il giorno 10 dicembre 2009

Udita la relazione del relatore all'udienza del 15 gennaio 2010

Udito all'udienza del 15 gennaio 2010 l'avv. Andrea Galli per i ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Accogliendo all'udienza del 5 febbraio 2010 l'istanza di differimento per impedimento formulata dai difensori degli incolpati, all'udienza del 19 febbraio 2010 viene udito il Procuratore federale avv. Giorgio Guarnaschelli che ha concluso per il rigetto del ricorso nonchè l'avv. Andrea Galli per i ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso reiterando le conclusioni già formulate all'udienza del 15 gennaio 2010.

Le Corte, esaminati i motivi di ricorso e tutti gli atti del procedimento

Osserva

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale FIPAV deferiva la Società Sirio Pallavolo Perugia S.r.l. nella persona del presidente p.t., per non aver la stessa adempiuto, in violazione dei principi di lealtà e correttezza ex artt. 17 Statuto Fipav e art. 2 RAT, 2° comma lett. b), all'obbligo di corrispondere alla CEV la somma di € 150.000,00 posta a suo carico, in virtù dell'art. 5 dell'Organizer Agreement, sottoscritto per l'organizzazione della Final Four 2008/2009 della CEV Indesit Champions League, costringendo così la Fipav ad anticipare la somma di € 136.121,92 onde evitare la minacciata esclusione di tutte le squadre italiane dalle competizioni europee. Con la contestazione delle aggravanti di cui all'art. 49 lett. C e G Reg. Giur., la Procura proponeva per il sodalizio la sanzione della multa di € 30.000,00.

Deferiva, altresì il Sig.Orabona Alfonso, n.q. presidente p.t. della Sirio Pallavolo Perugia s.r.l., a titolo di responsabilità indiretta ex art. 55 numero 2 Reg. Giur, per i medesimi fatti contestati al sodalizio. Contestate le aggravanti di cui all'art. 49 lett. C e G Reg. Giur., la Procura proponeva per l'incolpato la sospensione di ogni attività federale per mesi dieci.

A parziale accoglimento, con Comunicato Ufficiale n. 7 affisso il 26 ottobre 2009, la Commissione Giudicante Nazionale disponeva a carico del sodalizio Sirio Pallavolo Perugia s.r.l. la sanzione della multa di € 300,00 nonché, a carico del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. Orabona, la sanzione dell'ammonizione con diffida.

La predetta decisione veniva impugnata da entrambi gli incolpati innanzi alla Commissione d'Appello che con decisione affissa il 10 dicembre 2009 rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado.

./.

Avverso la decisione della Commissione d'Appello, entrambi gli incolpati proponevano ritualmente ricorso innanzi a quest'organo per tre motivi, ovvero eccependo:

- in via preliminare la nullità dell'atto di instaurazione del giudizio e/o del procedimento disciplinare di primo grado per violazione del diritto di difesa, eccependo l'errata, falsa applicazione e violazione delle norme federali di cui agli artt. 73.2 e 22.3 Regolamento Giurisdizionale, art. 59/2 dello Statuto Federale, nonché degli articoli 24 comma 2 e 111 comma 2 della Costituzione;
- ed ancora la nullità dell'intero procedimento disciplinare per violazione dei termini ex art. 18.2 del Regolamento Giurisdizionale, nonché l'inapplicabilità dell'art. 18.3 dello stesso Regolamento;
- nel merito l'insussistenza delle violazioni ascritte e l'errata e falsa applicazione delle norme federali nonché carenza e contraddittorietà della decisione impugnata.

Motivi della Decisione

Col primo motivo i ricorrenti eccepiscono la violazione del diritto di difesa durante il primo grado di giudizio. Più specificatamente lamentano il fatto che, essendo stata fissata la prima udienza innanzi alla Commissione Nazionale Giudicante per il giorno 22 luglio 2009, avendo richiesto in data 9 luglio 2009, ai sensi dell'art. 22.3 del Regolamento di Giurisdizione, l'invio di tutti gli atti, hanno ricevuto questi soltanto il giorno 17 e cioè all'immediata vigilia del termine per la presentazione di memorie difensive.

Il motivo di ricorso è infondato. Occorre innanzitutto premettere che l'invio alla parte di tutti gli atti non è la regola bensì una opportunità, offerta in base al Regolamento, senza comunque che il ritardo nella spedizione o nella ricezione possa essere addotto come legittimo motivo di rinvio dell'udienza. Nulla oltremodo avrebbe impedito alla parte, diligentemente, di recarsi tempestivamente presso gli uffici della Federazione e estrarre immediatamente copia degli atti.

./.

Malgrado ciò, e proprio per garantire appieno il diritto di difesa, la Commissione Nazionale Giudicante ha rinviato la predetta udienza per la stessa attività al 14 ottobre 2009 consentendo altresì a parte ricorrente di depositare memorie ed ulteriori documenti.

E' pacifico, pertanto, che non vi sia stata alcuna violazione del diritto di difesa proprio in considerazione del fatto che il ricorrente ha avuto termine per svolgere tutte le necessarie difese, discutendo il ricorso ben tre mesi dopo aver avuto copia di tutti gli atti e senza aver avuto preclusa alcuna attività difensiva.

Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 18.2 del Regolamento Giurisdizionale a seguito dell'errata applicazione da parte della Commissione Nazionale Giudicante dell'art. 18.3 dello stesso Regolamento.

Anche tale rilievo non è meritevole di accoglimento. Ed infatti i giudici di prime cure applicando quanto previsto dall'art. 18.3, hanno deciso, motivando tale decisione, di prolungare la durata massima del giudizio di primo grado di ulteriori 30 giorni rispetto al termine di 90 giorni previsto dall'art. 18.2. Tralasciando il fatto che tale slittamento ha consentito ai giudici di apprezzare il comportamento successivamente tenuto dagli incolpati, riducendo notevolmente le sanzioni inizialmente proposte dalla Procura, occorre rilevare che l'applicazione dell'art. 18.3 può essere assunta discrezionalmente dall'organo giudicante e non è previsto nell'ordinamento domestico una norma che rimandi ad un organo terzo la valutazione in merito alla legittimità di tale determinazione o che rimetta ad altro organo la decisione sull'estensione o meno del termine su proposta dell'organo giudicante. In proposito unico controllo che questa Corte può svolgere è quello relativo al rispetto da parte della Commissione del principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti, che sicuramente è stata resa nella fattispecie in esame.

Anche il terzo motivo di ricorso non merita accoglimento. Occorre innanzitutto ricordare che oggetto del presente giudizio è rappresentato da sanzioni sportive a seguito di comportamenti posti in essere a violazione dei principi di lealtà e correttezza.

./.

Nessuna valutazione può essere rimessa agli organi di giustizia sportiva, sulla legittimità civilistica della pretesa avanzata dalla Federazione nei confronti della Società. Tuttavia, entrando incidentalmente nel merito di tale rapporto non può sfuggire il fatto che la società abbia non solo sottoscritto l'Organizer Agreement unitamente alla CEV ed alla Fipav, ma non abbia, altresì, posto alcuna eccezione od obiezione alle richieste di pagamento formulate dalla Federazione con le note di addebito inviate il 31 marzo 2009 e reiterate con note del 5 maggio 2009 e 8 giugno 2009. Il procedimento in esame è sorto per sanzionare il comportamento tenuto dalla società e dal suo massimo dirigente che malgrado la piena conoscenza degli obblighi confederali e i reiterati richiami non ha né ottemperato al pagamento né contestato la legittimità della pretesa avanzata dalla Federazione, ponendo a rischio la partecipazione degli altri club italiani alle competizioni internazionali e provocando alla stessa Federazione un danno d'immagine innanzi all'organismo confederale.

P.Q.M.

La Corte Federale

Rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa d'impugnazione

Roma, 22 febbraio 2010

F.to Il Presidente

Avv. Renato Tobia